

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)636

Vol. 1982/0199

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(82) 636 def.

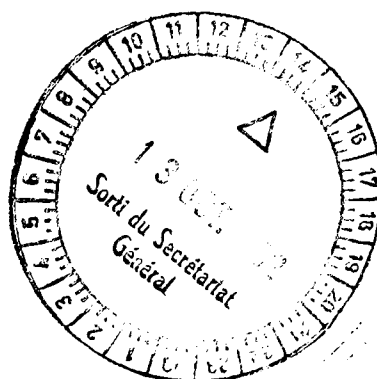
Bruxelles, 12 ottobre 1982

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale
comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1983)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 636 def.

R E L A Z I O N E

1. Le disposizioni del Protocollo addizionale e del Protocollo complementare conclusi tra la Comunità e la Turchia prevedono talune sospensioni parziali o totali per certi prodotti agricoli delle voci 1-24 della tariffa doganale comune.

D'altro canto il Consiglio ha deciso che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, la Turchia doveva beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.

2. Scopo della proposta di regolamento è l'applicazione di detta decisione. Essa estende alla Turchia, a titolo autonomo e per l'anno 1983, le sospensioni totali o parziali dei dazi proposti dalla Commissione nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate, limitandole tuttavia ai prodotti delle voci 1 - 24 per i quali gli accordi con la Turchia non prevedono un trattamento più favorevole.

3. Si richiama l'attenzione sui punti seguenti :

- la proposta di regolamento si basa sull'accordo provvisorio la cui validità si estende fino all'entrata in vigore del Protocollo complementare ;
- il dispositivo del regolamento e le liste di prodotti ad esso allegate si basano sulla proposta presentata dalla Commissione al Consiglio, in materia di preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli delle voci 1 - 24.

La presente proposta dovrà pertanto essere modificata nel caso in cui il Protocollo complementare entri in vigore e dovrà essere armonizzata col testo definitivo del regolamento relativo alle sospensioni dei dazi nell'ambito delle preferenze generalizzate quando detto regolamento sarà adottato dal Consiglio.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo I dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1983, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia ⁽²⁾; che in conseguenza il presente regolamento si applica alla Comunità a nove,

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 ⁽³⁾, modificata dalla decisione n. 1/75 del 26 maggio 1975, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 ⁽⁴⁾.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, del 18 luglio 1978, allegata al regolamento (CEE) n. 2152/78 ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 15. 9. 1978, pag. 1

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un ter-

mine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione: Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	5 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	ex T. altri:	
	— Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench); meringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
	— Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotte, congelati :	
	ex B. altri :	
	— Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench).....	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: ex E. altri ortaggi e piante mangerecce: — Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L. o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Ramolaccio (<i>Cochlearia armoracia</i>) — Abelmosco (<i>Hibiscus esculentus</i> L o <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench)	esenzione esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex B. Banane: — secche	2 %
ex 08.09	Altre frutta fresche: — Rosa canina — Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	esenzione 6,5 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.10 (segue)	ex D. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	7 %
	— Rosa canina	esenzione
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	3 %
	ex E. altre:	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	3 % + em 8 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso: B. altri: ex II. non nominate: — Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex H. altri, compresi i miscugli: — Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex B. altre: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P) 10 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	

7 % + (P)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 (segue)	B. II. a) ex 8. — Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	ex 8. altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. de 4,5 kg o più: ex dd) altre frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %
	2. di meno di 4,5 kg: ex bb) altre frutta e miscugli di frutta: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri ex 2. altri: — Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	14 % 14 % + (P) 14 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: : A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granoturco II. Riso III. altri	 3 % + em 4 % + em 4 % + em